

**ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER IL LAVORO, NELLE MORE DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II.**

TRA

l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna in Via Aldo Moro n. 38 C.F. 91388210378 rappresentata da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015;

e

la Provincia di Ravenna con sede legale in piazza Caduti per la Libertà n. 2, rappresentata da \_\_\_\_\_, autorizzata/o alla sottoscrizione del presente atto con decreto del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;
- il decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge del 28 marzo 2019 n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell'11 novembre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Piano Straordinario di Potenziamento dei

centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021", così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 25 novembre 2020, n. 1672 recante "Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell'adeguamento delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna";
- la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della legge regionale 13 del 2015 e della Legge n.205 del 27 dicembre 2017" allegata alla delibera di Giunta n. 807 del 2018 e prorogata con successiva deliberazione di Giunta n. 2009 del 2019 fino al 31 dicembre 2021;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 18/11/2021, n. 1338 come rettificata con determinazione n. 1345 del 19/11/2021 recante "Approvazione dello schema di Accordo tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii";

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

## **CONVENGONO**

Di riconoscere che:

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto anche dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali la Città metropolitana di Bologna e le otto Province del territorio regionale;
- nelle more del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità

organizzative condivise volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento di tali uffici;

## **ART. 1**

### **FINALITA' E OGGETTO**

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a garantire la continuità dei servizi per il lavoro erogati dai Centri per l'impiego/Uffici del Collocamento mirato del territorio provinciale di Ravenna, mediante modalità organizzative condivise di gestione dei contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi, in attesa che vengano ultimati gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale delle nuove sedi in attuazione del citato Piano di potenziamento.

2. L'accordo ha ad oggetto, in particolare, gli approvvigionamenti di servizi e forniture per le seguenti sedi dell'Agenzia:

- a) ufficio del CM di Ravenna, in Viale della Lirica n. 21;
- b) CPI di Ravenna, in via Teodorico n. 21;
- c) CPI di Faenza, in via San Silvestro n. 3;
- d) CPI di Lugo, in Piazzale Giosuè Carducci n. 16.

## **ART. 2**

### **IMPEGNI A CARICO DELLE PARTI**

1. Nelle more del potenziamento infrastrutturale dei CPI/Uffici di CM e del trasferimento di alcuni di questi presso le nuove sedi, al fine di garantire continuità ai servizi per il lavoro, la Provincia di Ravenna si impegna a garantire continuità ai contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi attualmente in uso.

2. In particolare, la Provincia di Ravenna si impegna ad assicurare continuità, per ciascuna sede oggetto del presente Accordo, agli approvvigionamenti dei servizi e delle forniture di seguito elencati:

- a) utenze;
- b) servizi di pulizia, oltre alla fornitura di materiale di consumo per l'igiene ove non già incluso negli anzidetti servizi;
- c) servizi di manutenzione/gestione impianti (elettrico, idraulico, termico/gestione calore, impianti di montacarico e di ascensore, videosorveglianza);
- d) servizio manutenzione programmata presidi antincendio;
- e) servizi di piccola riparazione/manutenzione edile fabbro serramentista, fognario;
- f) fornitura di beni di consumo per l'ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cancelleria, carta, ecc.).

3. Le Parti garantiscono tempestiva e reciproca comunicazione di eventuali situazioni che possano comportare interruzioni o ritardi nell'erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente articolo. L'Agenzia, in particolare, si impegna a comunicare alla Provincia eventuali criticità riscontrate nella fruizione dei servizi di cui sopra, al fine di attuare congiuntamente opportune azioni correttive.

4. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia i costi diretti e indiretti da questa sostenuti in attuazione del presente Accordo, nei termini e secondo le modalità previste all'articolo 3.

5. Resta inteso che la titolarità in capo alla Provincia dei contratti di servizi e forniture di cui al comma 2 non determina alcuna responsabilità della medesima per eventuali violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le quali restano a esclusivo carico dell'Agenzia regionale per il lavoro in qualità di datore di lavoro.

### **ART. 3**

#### **MODALITÀ DI RIMBORSO**

1. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare la Provincia degli oneri da questa sostenuti, in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 2 e previa produzione di un elenco completo delle spese sostenute per l'esercizio di competenza, secondo il modello di cui all'Allegato A. La documentazione amministrativa contabile, giuridicamente vincolante, attestante la spesa rappresentata nell'apposito elenco trasmesso all'Agenzia è custodita dalla Provincia presso i propri uffici. L'Agenzia si riserva di richiederne copia per eventuali riscontri.

2. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al presente articolo, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dalla Provincia.

3. L'Agenzia riconoscerà, altresì, un rimborso aggiuntivo, a copertura degli oneri indiretti di gestione sostenuti per conto della medesima, pari al 10% degli oneri complessivamente rimborsati ai sensi del comma 1 e comunque non inferiore ad Euro 15.000,00 annui.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti sarà versato alla Provincia nelle seguenti due tranches:

a) la prima tranche, a titolo di acconto, pari ad Euro 80.000,00 verrà versata entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento;

b) la seconda tranche, a titolo di saldo, ammonterà alla differenza tra gli oneri diretti e indiretti complessivamente sostenuti, come documentati ai sensi del comma 1 e comprensivi del rimborso aggiuntivo di cui al comma 3, e l'acconto di cui alla lettera a) e verrà versata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente o comunque entro 60 gg dalla presentazione dell'elenco di cui al comma 1.

5. E' facoltà della Provincia optare, in luogo del rimborso secondo le modalità di cui ai commi precedenti, per un rimborso forfetario, pari complessivamente ad euro 175.000 annui.

6. Il rimborso forfetario sarà versato alla Provincia nelle seguenti due tranches:

a) la prima tranche, a titolo di acconto, pari ad Euro 80.000,00 verrà versata entro verrà versata entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento;

b) la seconda tranche, a titolo di saldo, pari ad euro 95.000,00 euro verrà versata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

7. Verranno rimborsate a parte, in aggiunta al rimborso forfetario, le spese per eventuali attività non ordinarie (quali, ad esempio, pulizie straordinarie, traslochi, sostituzione di uscieri/portieri laddove presenti, spese postali, ecc.).

#### **ART. 4**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Il presente accordo ha una durata di dodici mesi, a decorrere dall'1/1/2022.

2. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

#### **Art. 5**

##### **REGISTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE SPESE E ONERI FISCALI**

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.

2. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.

per l'Agenzia regionale per il Lavoro

per la Provincia di Ravenna

